



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Disposizioni in materia di sepoltura delle vittime civili di guerra

ONOREVOLI SENATORI. – Secondo la vigente normativa (articolo 92, comma 2, del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285) le concessioni di sepolture a privati, rilasciate anteriormente al 1976 possono essere revocate quando siano decorsi cinquanta anni dalla tumulazione dell'ultima salma.

Tale disciplina appare gravemente lesiva della memoria delle vittime civili dell'ultimo conflitto mondiale, perite sotto i bombardamenti o trucidate dagli eserciti tedeschi in fuga. Spesso, infatti, si tratta di interi nuclei familiari scomparsi nel vortice della guerra, o di persone singole che non hanno parenti superstiti in grado di provvedere a dare loro una nuova sepoltura evitando così la fossa comune alle salme.

A tutti costoro il nostro Paese deve una *pietas* particolare poiché si tratta di vittime

innocenti di tragici eventi, il cui sacrificio segnò un'epoca decisiva della nostra storia. Essi, pertanto, non possono essere considerati come comuni cittadini e la loro sepoltura, salvo che non si provveda ad allestire un sacrario comune dove i loro resti possano essere degnamente conservati, deve rimanere intangibile.

A tale finalità è ispirato il presente disegno di legge, con il quale si escludono le vittime in questione dalla disciplina limitativa di cui al comma 2 dell'articolo 92 del citato regolamento di polizia mortuaria, prevedendosi la durata perpetua della loro sepoltura.

Giova ricordare che tale proposta era stata presentata già nella XIV legislatura, alla Camera dei deputati (vedi atto Camera n. 3863) – dove, nelle sedute dell'8, 9 e 22 luglio 2003, la commissione Difesa ne aveva svolto l'esame in sede referente – e nella XV legislatura in questo ramo del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La disposizione di cui all'articolo 92, comma 2, del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, non si applica alle salme delle vittime civili della seconda guerra mondiale, per eventi verificatisi nel periodo tra il 10 giugno 1940 ed il 30 aprile 1945, salvo che il comune abbia provveduto alla costruzione di un sacrario o di un cippo per la tumulazione perenne di tali salme. La concessione per la sepoltura di tali vittime ha durata perpetua.

